

Allegato “A” parte integrante

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMPITI E DELLE ATTIVITÀ CONNESSI AI SERVIZI E ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ENTRATE

L'anno il giorno del mese di presso la sede della Comunità
Valsugana e Tesino a Borgo Valsugana – Piazzetta Ceschi, n. 1

tra

1. La COMUNITA' VALSUGANA E TESINO con sede in Borgo Valsugana, Piazzetta
Ceschi, 1, C.F. _____, rappresentata dal Presidente pro-tempore
DANDREA SANDRO, domiciliato per la sua carica presso la sede della Comunità. il quale
interviene nel presente atto in forza della deliberazione assembleare n. del
..... esecutiva ai sensi di legge;

e i COMUNI di:

2. BIENO con sede in _____, via _____ C.F. _____
rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, domiciliato per la sua
carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della
deliberazione consiliare n. del esecutiva ai sensi di legge;

3. CASTELLO TESINO con sede in _____, via _____
C.F. _____ rappresentato dal Sindaco pro-
tempore _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale,
il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del
..... esecutiva ai sensi di legge;

4. CINTE TESINO con sede in _____, via _____ C.F. _____
rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, domiciliato per la sua
carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della
deliberazione consiliare n. del esecutiva ai sensi di legge;

5. GRIGNO con sede in _____, via _____ C.F. _____
rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, domiciliato per la sua
carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della
deliberazione consiliare n. del esecutiva ai sensi di legge;

6. IVANO FRACENA con sede in _____, via _____
C.F. _____ rappresentato dal Sindaco pro-
tempore _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale,
il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del
..... esecutiva ai sensi di legge

7. NOVALEDO con sede in _____, via _____ C.F. _____

rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del esecutiva ai sensi di legge;

8. PIEVE TESINO con sede in _____, via _____ C.F. _____
rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del esecutiva ai sensi di legge;
9. RONCEGNO TERME con sede in _____, via _____
C.F. _____ rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del esecutiva ai sensi di legge;
10. RONCHI con sede in _____, via _____ C.F. _____
rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del esecutiva ai sensi di legge;
11. TELVE con sede in _____, via _____ C.F. _____
rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del esecutiva ai sensi di legge;
12. TELVE DI SOPRA con sede in _____, via _____
C.F. _____ rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del esecutiva ai sensi di legge;
13. TORCEGNO con sede in _____, via _____ C.F. _____
rappresentato dal Sindaco pro-tempore _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. del esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE:

- nel Protocollo di finanza locale per il 2012, siglato il 28 ottobre 2011, Provincia e Consiglio delle autonomie locali hanno dato atto che *“nell’ambito dell’ordinamento provinciale, la maggiore efficienza nella gestione delle funzioni e dei servizi generali si raggiunge con l’attuazione della legge di riforma istituzionale e a tale fine si ritiene fondamentale delineare un percorso che porti gradualmente le Comunità ad assumere anche il ruolo di supporto operativo a favore dei comuni per la gestione dei servizi comunali”*;
- nel medesimo atto le Parti hanno concordato sull’opportunità di prevedere, in una prima fase, che i Comuni e le Unioni di Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti esercitino in forma associata mediante le Comunità i compiti e le attività relativi alle funzioni in materia

di: sportello unico delle attività produttive con progressiva estensione all'intero settore commercio, entrate, informatica, contratti e appalti;

- l'articolo 8 bis della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011), come modificata dalla L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria provinciale 2012), conformemente a quanto previsto da detto Protocollo d'intesa, ha disciplinato le gestioni associate obbligatorie mediante le Comunità, prevedendo che dal 1° gennaio 2013 i Comuni e le Unioni di Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti esercitino obbligatoriamente in forma associata, mediante le Comunità di appartenenza o accordi tra più Comunità, i compiti e le attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di entrate, contratti e appalti di lavori servizi e forniture, informatica;
- la legge finanziaria ha rinviato ad una specifica deliberazione della giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, l'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di gestione associata, tenendo conto delle peculiarità organizzative presenti in ogni singolo territorio; ha demandato inoltre alla deliberazione l'individuazione dei termini e delle modalità con le quali è definito lo schema di convenzione per l'esercizio dei compiti e delle attività in forma associata, nonché i termini per la sottoscrizione della convenzione, che disciplina i connessi rapporti giuridici e finanziari; ha infine disposto che tale deliberazione preveda che specifici ruoli nell'organizzazione e nella programmazione dei compiti e delle attività svolte in forma associata siano assegnati a un organismo composto dai Sindaci e dal Presidente della Comunità;
- tale provvedimento è stato approvato dalla giunta provinciale in data 6 luglio 2012, con deliberazione n. 1449, che ha recepito alcune modifiche proposte dal Consiglio delle autonomie locali ai fini dell'intesa;
- la deliberazione predetta dispone che le gestioni associate sono svolte a seguito e sulla base di una convenzione stipulata tra i Comuni e le Comunità ai sensi di quanto previsto dall'art. 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e che nell'ambito della convenzione sono individuati gli strumenti di coordinamento e di rappresentatività dei Comuni sui diversi domini decisionali e definiti i ruoli e le responsabilità del responsabile del servizio e degli eventuali altri attori che partecipano all'erogazione del servizio;
- l'art. 8 bis della L.P. n. 27 del 2011 e la deliberazione n. 1449/2012 prevedono il mantenimento in capo ai Comuni della titolarità delle funzioni da gestire in forma associata e assegna alle Comunità il compito di gestire le medesime funzioni; ciò al fine di salvaguardare l'identità delle collettività locali, garantendo nel contempo le stesse opportunità e livelli minimi di servizio per tutti i cittadini;
- il ruolo delle Comunità nell'erogazione dei servizi comunali è pertanto quello di coordinare e supportare i Comuni nell'erogazione dei servizi avvalendosi in particolare delle risorse umane già esistenti sul territorio, valorizzandone le competenze e la specializzazione senza duplicazioni e sovrapposizioni di ruoli e di responsabilità;
- i contenuti obbligatori di dette convenzioni sono previsti dall'articolo 59 del D.P.Reg. n. 3/L del 2005 e dalla deliberazione n. 1449 citata; il medesimo provvedimento prevede che la Provincia e il Consorzio dei Comuni trentini predispongano uno schema di convenzione di

riferimento per favorire il lavoro di personalizzazione di ciascuna realtà territoriale;

- la Provincia e il Consorzio dei Comuni trentini hanno adottato lo schema di convenzione per la gestione in forma associata dei compiti e delle attività in materia di entrate;
- che la Comunità Valsugana e Tesino e le Amministrazioni Comunali di Bieno, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Ivano Fracena, Noaledo, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi, Telve, Telve di Sopra e Torcegno si sono più volte incontrate attraverso i loro rappresentanti confrontandosi sui vari aspetti della gestione associata;
- che la Giunta della Comunità Valsugana e Tesino in data e previa intesa con la Conferenza dei Sindaci del territorio coinvolto nella gestione associata, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla deliberazione della giunta provinciale n. 1449 del 2012 e tenuto conto dello schema di convenzione predisposto dalla Provincia e dal Consorzio dei Comuni trentini, ha approvato lo schema di convenzione che disciplina la gestione in forma associata dei compiti e delle attività in materia di entrate;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Valore delle Premesse

1. La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati alla interpretazione della stessa.

ARTICOLO 2

Oggetto

1. Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, i Comuni di Bieno, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Ivano Fracena, Noaledo, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi, Telve, Telve di Sopra e Torcegno, di seguito per brevità "Comuni", e la Comunità Valsugana e Tesino, di seguito per brevità "Comunità", convengono di costituire il servizio intercomunale per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di entrate.

2. La gestione associata assume la denominazione di "GESTIONE ASSOCIATA VALSUGANA E TESINO – SERVIZIO ENTRATE".

3. Alla Comunità è attribuito il ruolo di ente capofila del servizio associato ai fini organizzativi, gestionali e contabili. Alla Comunità spetta il compito di:

- organizzare il servizio per conto dei Comuni nel rispetto delle indicazioni programmatico-operative fornite dall'organo di governo di cui all'art. 7;
- gestire e organizzare il servizio con il personale dedicato alla gestione associata anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto;

- adottare, anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto, gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dall'organo di governo.

4. La Comunità è altresì individuata quale unico referente nei confronti della Provincia autonoma di Trento, sia per l'assegnazione ed erogazione di incentivi finanziari, sia per i successivi controlli, sia per il recupero degli eventuali finanziamenti in caso di mancata, parziale o diversa realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in oggetto.

ARTICOLO 3

Finalità

1. La gestione associata del servizio entrate è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità).

2. L'organizzazione dei servizi associati privilegia modelli di gestione a rete che coinvolgono le risorse già disponibili nel sistema pubblico provinciale. Per supportare specifiche esigenze del servizio associato è possibile avvalersi della collaborazione degli strumenti di sistema secondo quanto concordato dagli enti sottoscrittori nell'ambito dell'organismo di cui al successivo art. 7.

3. Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il servizio entrate secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un'adeguata gestione, amministrazione ed erogazione delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità.

4. La gestione associata è finalizzata ad assicurare l'assolvimento dei compiti e delle attività relative al servizio entrate e allo stesso demandate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. In particolare, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del successivo art. 9, rientrano nella gestione associata le seguenti entrate¹:

- a) gestione imposta municipale propria (IMUP) dal 2012;
- b) gestione della tassa permanente per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) e del canone permanente per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), dal 2013, ad esclusione dei relativi provvedimenti di autorizzazione che rimangono in capo ai rispettivi Comuni;
- c) gestione della TOSAP e della COSAP temporanee e del canone di per la concessione di posteggi di mercato su area pubblica, dal 2013, limitatamente al calcolo dell'importo da pagare a tale titolo;
- d) gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (ICP/PA) e canone sostitutivo della pubblicità dal 2013;
- e) gestione della fatturazione dei consumi e relativi insoluti, dal 2013 e gestione degli insoluti sulle forniture del 2012 del servizio idrico integrato (ad eccezione dei Comuni che hanno esternalizzato il servizio);
- f) nuove entrate comunali, comunque denominate, individuate in aggiunta e/o sostituzione

delle entrate sopra rappresentate;

5. Con riferimento alle suddette entrate è compito della gestione associata:

- a) fornire supporto tecnico all'attività dei Comuni di definizione delle politiche fiscali/tariffarie (consulenza specializzata in materia legale/fiscale, svolgimento analisi quantitative e simulazioni sulle previsioni di gettito ad esclusione della tariffa del servizio idrico integrato la cui definizione resta in capo ai singoli Comuni, ecc.); l'adozione dei provvedimenti deliberativi relativi alle politiche fiscali rimane di competenza dei singoli Comuni;
- b) gestire lo sportello di secondo livello al cittadino, consistente nel supporto specialistico su normativa tributaria, attività di accertamento e fase istruttoria delle pratiche di competenza gestione associata; rimane in capo ai Comuni l'attività di supporto informativo di base al cittadino e il rilascio della modulistica e dei fogli informativi di riferimento;
- c) gestire le attività previste per la riscossione ordinaria degli importi dovuti;
- d) gestire le attività di verifica e controllo finalizzate all'accertamento e alla predisposizione dei documenti necessari alla formalizzazione dell'attività;
- e) gestire le fasi procedurali e gli adempimenti connessi alla fase pre-coattiva e coattiva per il recupero degli importi non riscossi in via ordinaria;
- f) gestire il contenzioso (analisi e valutazione dei contenuti del ricorso presentato, presidio diretto delle fasi del ricorso, gestione professionisti esterni, ecc.);
- g) gestire dal punto di vista operativo di attività di natura amministrativa connesse all'esercizio del servizio: cura delle attività di controllo e rendicontazione, gestione dei rapporti con i fornitori esterni, gestione delle operazioni di aggiornamento delle banche dati.

6. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle aliquote, delle agevolazioni, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio entrate, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini il servizio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle diverse amministrazioni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata. La progressiva convergenza verso regole omogenee deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2013.

7. Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività svolta dal servizio associato deve essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi inerenti le funzioni interessate attualmente operanti nei singoli enti aderenti.

8. I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma collaborativa sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

ARTICOLO 4

Modalità di svolgimento della gestione associata

1 La sede della gestione associata è stabilita presso la sede della Comunità Valsugana e Tesino. Presso i Comuni di Telve e Castello Tesino si costituiscono due uffici territoriali operativi ai quale competono tutte le attività di gestione del servizio, a tal fine i due Comuni si impegnano a

mettere a disposizione, a titolo gratuito, gli spazi operativi necessari all'espletamento del servizio.

Inoltre verranno assicurati servizi di sportello periferico periodico negli altri Comuni, in concordanza con scadenze di pagamento delle imposte maggiori.

2. Ogni singolo Comune è tenuto ad assicurare la gestione delle informazioni di base al cittadino e il rilascio della modulistica e dei fogli informativi di riferimento (il cosiddetto "sportello di primo livello").

3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione e definito nell'ambito dell'organismo di cui all'art. 7 il servizio associato svolge le proprie attività secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nell'ente capofila.

ARTICOLO 5

Personale

1. La dotazione organica del servizio associato oggetto della presente convenzione è costituita, in fase di prima attivazione, da n. 6 operatori, pari a 4,06 unità equivalenti, ed in particolare:

- n. 0,17 unità di categoria non inferiore alla D – cui attribuire la responsabilità del Servizio;
- n. 2,28 unità con profilo professionale di Collaboratore amministrativo/contabile - C evoluto;
- n. 1,61 unità con profilo professionale di Assistente amministrativo/contabile – C base;

2. La dotazione organica del servizio associato può subire variazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi, nel rispetto delle decisioni assunte dall'organo di governo di cui all'art. 7 e della normativa vigente.

3. Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti nei Comuni convenzionati. I Comuni mettono a disposizione della gestione associata, in fase di prima attivazione, il seguente personale:

- Comune di Bieno: n. 1 unità con profilo professionale Collaboratore amministrativo/contabile categoria C evoluto e carico orario 18/36;
- Comune di Castello Tesino: n. 1 unità con profilo professionale Collaboratore amministrativo/contabile categoria C evoluto e carico orario 36/36.
- Comune di Grigno: n. 1 unità con profilo professionale Assistente amministrativo/contabile categoria C base e carico orario 30/36;
- Comune di Roncegno Terme: n. 1 unità con profilo professionale Collaboratore amministrativo/contabile categoria C evoluto e carico orario 28/36;

4. La Comunità mette a disposizione della gestione associata, in fase di prima attivazione, il seguente personale:

- n. 1 unità con profilo professionale Funzionario contabile categoria D base e carico orario 6/36 cui attribuire la responsabilità del Servizio;
- n. 1 unità con profilo professionale Assistente amministrativo/contabile categoria C base e carico orario 28/36;

5. I Comuni associati adottano i provvedimenti necessari per mettere a disposizione del servizio convenzionato il suddetto personale mediante ricorso all'istituto del comando o messa a disposizione. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere dalla Comunità nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni provinciali in materia e delle decisioni assunte nell'ambito dell'organo di governo della gestione associata.

6. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio associato, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

7. Il rapporto organico degli addetti al servizio associato è in capo all'ente di rispettiva appartenenza e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nell'ente di appartenenza; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale (comunque nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 7), gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.

8. Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso dipende gerarchicamente dal Responsabile del servizio associato di cui al successivo art. 6 e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'organo di governo.

9. I congedi ordinari sono concessi, nel rispetto del contratto collettivo e del regolamento della Comunità, dal Responsabile del servizio associato. Altre assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse al personale della gestione associata dal Segretario dell'ente da cui lo stesso dipende, previo parere del Responsabile. Analogamente, per ragioni di uniformità e di natura organizzativa, gli elementi accessori della retribuzione rientranti nei fondi incentivanti la produttività e le specifiche indennità previste dal contratto sono determinati dall'organo di governo, su proposta del Responsabile del servizio associato, salvo diverse espresse previsioni degli accordi di lavoro.

10. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

ARTICOLO 6

Responsabile del servizio associato

1. Al fine di garantire la necessaria funzionalità del servizio associato si stabilisce di attribuire a un dipendente, individuato dalla Comunità d'intesa con l'organo di governo, la responsabilità e la direzione della gestione associata, dotato di autonomia decisionale sugli ambiti tecnici e operativi di competenza del settore entrate.

2. In fase di prima attivazione la responsabilità e la direzione della gestione associata è attribuita al dipendente con qualifica di Funzionario contabile – cat. D base.

3. Il Responsabile del servizio associato:

a) partecipa con funzioni consultive alle sedute dell'organo di governo al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato;

- b) predispone annualmente una proposta di piano di lavoro da sottoporre all'organo di governo che tiene conto delle esigenze dei singoli enti associati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione;
- c) predispone rapporti periodici sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti.

4. Nell'ambito della struttura amministrativa della gestione associata l'organo di governo può individuare, su proposta del Responsabile del servizio, ulteriori figure di coordinamento gerarchicamente dipendenti dal medesimo Responsabile alle quali affidare la gestione di specifici settori di attività del servizio intercomunali.

5. Il Responsabile del servizio associato è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza per gli enti sottoscrittori della presente convenzione, fatta salva la possibilità di nominare uno o più delegati per specifici procedimenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

6. L'organo di governo di cui all'art. 7 stabilisce il contenuto del rapporto di servizio, rispetto agli enti aderenti alla gestione associata, del responsabile del servizio e delle figure di coordinamento eventualmente individuate ai sensi del comma 3.

ARTICOLO 7

Organo di governo

1. I Comuni aderenti e la Comunità concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo della gestione associata, denominato "**Organo di governo**" con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata.

2. L'organo di governo è composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti e dal Presidente della Comunità. Presiede le sedute il Presidente della Comunità.

3. Competono all'organo di governo in particolare:

- a) l'individuazione, d'intesa con la Comunità, del Responsabile della gestione associata previsto dall'art. 6, nel rispetto della disciplina in vigore in materia contrattuale e relativa al personale;
- b) l'approvazione della pianificazione delle attività del servizio associato in funzione delle esigenze delle amministrazioni partecipanti, dell'ottimizzazione delle attività e delle risorse umane e strumentali disponibili;
- c) l'eventuale esternalizzazione di parte delle attività nonché l'eventuale avvalimento di uffici di altri enti;
- d) la validazione della programmazione delle risorse finanziarie per la gestione del servizio, anche con riferimento al trattamento economico accessorio del personale addetto alla gestione associata;
- e) la definizione dei costi del servizio sia ordinario che degli eventuali servizi aggiuntivi a richiesta, e la programmazione delle risorse finanziarie le cui proposte sono formulate dall'ente capofila su proposta del Responsabile del servizio associato;
- f) l'utilizzo di eventuali risorse straordinarie relative al servizio, compresi gli eventuali fondi di start up provinciali (rif. Art. 5 comma 5 L.P. 25/2012), che dovranno essere destinati a

coprire i costi di investimento per l'avvio del servizio; eventuali eccedenze andranno utilizzate per coprire gli altri costi del servizio, ripartendole in modo proporzionale tra i Comuni aderenti;

- g) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei rapporti periodici forniti dal Responsabile del servizio;
- h) la risoluzione delle eventuali controversie tra gli enti partecipanti;

4. Alle sedute dell'organo di governo partecipa il Responsabile del servizio associato con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato, e il Segretario della Comunità con funzioni verbalizzanti e di consulenza tecnico-giuridica. La verbalizzazione potrà essere delegata dal Segretario ad un dipendente della Comunità.

5. L'organo di governo assume le proprie decisioni con una maggioranza di almeno i 2/3 dei propri componenti che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nel territorio dei comuni interessati.

6. L'organo di governo può costituire una commissione/organismo composta/o di n. 3 componenti scelti tra i componenti dello stesso con funzioni attuative ed esecutive di decisioni già assunte dall'organo di governo².

ARTICOLO 8

Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è stabilita in 10 anni decorrenti dalla sottoscrizione della presente, con possibilità di rinnovo alla scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 8 bis della L.P. 27 dicembre 2010.

2. In caso di recesso di singole amministrazioni da tale accordo si applicano in ogni caso le disposizioni previste al comma 4 dell'art. 8 bis della legge provinciale n. 27 del 2010.

ARTICOLO 9

Rapporti finanziari

1. I costi del servizio convenzionato sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal presente articolo.

2. Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale dipendente, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato.

3. A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti provinciali disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei Comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
 - b) con i trasferimenti dei Comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.
-

4. I costi di cui al comma 3 lett. b) sono sostenuti dagli enti associati e ripartiti in proporzione, al netto di eventuali contributi/incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo, come segue:

a) in misura percentuale del gettito del servizio idrico e del gettito dell'IMUP sul gettito complessivo ;

b) il costo relativo al servizio idrico, come calcolato al punto a), viene ripartito su base percentuale riferita al numero delle fatture emesse per ciascun Comune nell'anno di riferimento del riparto;

c) il costo relativo all'IMPU, come calcolato al punto a), viene ripartito su base percentuale riferita alla somma delle unità immobiliari e delle aree fabbricabili di ciascun Comune nell'anno di riferimento del riparto.

5. Eventuali servizi aggiuntivi rispetto all'elencazione di cui all'art 3., compreso l'aggiornamento iniziale delle banche dati e il recupero dell'arretrato, saranno addebitati al Comune richiedente in base all'impegno lavorativo richiesto.

6. La Comunità assicura l'apertura di un conto corrente bancario e di un conto corrente postale dedicati sul quale riscuotere le fatture relative al servizio idrico di tutti i Comuni interessati. La Comunità provvederà a riversare le quote di competenza di ciascun Comune entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla data di riscossione.

7. La custodia e la gestione dei beni mobili di proprietà dei Comuni e messi a disposizione del servizio associato è affidata alla Comunità la quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria.

8. I beni mobili di nuova acquisizione del servizio associato saranno inventariati dalla Comunità e la loro proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra gli enti convenzionati nella misura di cui al precedente comma 4.

9. Il costo complessivo per il funzionamento del servizio associato è determinato dalla Comunità, nel rispetto delle decisioni assunte dall'organo di governo, ed è quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti.

10. La Comunità predispone con cadenza annuale il consuntivo delle spese sostenute e il conseguente riparto definitivo della spesa sulla base del quale verranno effettuati gli eventuali addebiti e/o accrediti. Tali informazioni devono essere comunicate ai comuni convenzionati ai fini del versamento delle eventuali somme a saldo, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data della richiesta.

11. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

ARTICOLO 10

Risoluzioni di controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti sottoscrittori deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito dell'organo di governo di cui all'articolo 7.

2. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei sindaci, le giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi consigli comunali.

ARTICOLO 11

Disposizioni di rinvio

1. Gli enti aderenti si danno reciprocamente atto che in caso di mancata adesione alla presente convenzione di uno o più comuni, l'organo di governo provvederà ad adeguare il progetto del servizio rideterminando i costi dello stesso, senza necessità di modificare la presente convenzione.

2. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa specifico rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione, nonché alle disposizioni del codice civile.

3. Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate dai consigli dei comuni convenzionati e dall'assemblea della Comunità comunque nel rispetto delle norme vigenti con la medesima procedura prevista per la prima approvazione³.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Comunità

Il sindaco del Comune di

Il sindaco del Comune di

Il sindaco del Comune di
